

VERBALE N.01/2019

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

**OGGETTO : Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021".**

L'anno 2019 il giorno ventitre del mese di gennaio si è riunito l'organo monocratico di revisione economico-finanziario del Consorzio sociale "Valle dell'Irno" – Ambito S6 alla presenza del responsabile del servizio finanziario dott. Gerardo Bisogno per procedere al rilascio del parere sulla proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione indicata in oggetto.

Il Revisore unico dei Conti,

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad oggetto "Programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021", riportante il seguente parere contabile del responsabile del servizio finanziario "favorevole, subordinato alla copertura finanziaria della maggiore spesa prevista per le assunzioni di personale";

Visti i seguenti documenti:

- lo Statuto Consortile;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;

Visti:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale;
- l'art. 91 del D.lgs. 18/8/2000, n.267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 30/3/2001, n.165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;



- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni (ed enti assimilati), nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art. 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n.183, il quale dispone, tra l'altro, che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale volta ad accertare l'eventuale esistenza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

- l'articolo 48, comma 1, del D. Lgs.11 aprile 2006 n.198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” il quale impone l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità. Il mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2000;

Considerato, altresì, che le Amministrazioni locali possono effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo solamente se sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) avere rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2018 ed avere effettuato la relativa comunicazione entro il termine;
- 2) avere rispettato il vincolo del contenimento della spesa del personale entro il valore medio del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, commi 557 bis, ter e quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato da ultimo dalla L. 114/2014;

Preso atto che:

- a) le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;



- b) le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere rideterminato almeno nell'ultimo triennio;
- c) l'ente deve attestare l'assenza di personale in soprannumero e/o in eccedenza (sia per ragioni funzionali che finanziarie);
- d) l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- e) l'ente deve attestare l'assenza di vincitori di concorsi che non siano ancora stati assunti dall'amministrazione;
- f) l'ente deve aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati (D.L.66/2014);

Preso atto:

- che con Deliberazione del CdA. n. 7 del 4/4/2017 si è provveduto all'approvazione della dotazione organica;
- che occorre provvedere all'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006 n.198 triennio 2018- 2020;
- che il Consorzio sociale "Valle dell'Irno" non è soggetto agli obblighi del rispetto del pareggio di bilancio; che non vi sono graduatorie valide con vincitori di concorso, in quanto mai bandito alcuna procedure concorsuale; che non vi sono eccedenze di personale e/o soprannumerari, in quanto non dotato di alcun personale dipendente ed essendo ente costituito nel 2016 non è soggetto al vincolo del contenimento della spesa del personale 2011/2013;

Visti i contenuti del Decreto Enti Locali D.L. 24 giugno 2016 n.113-art. 16 il quale ha abrogato il vincolo che imponeva il rispetto della riduzione del rapporto tra spesa personale e spese correnti di cui all'art.1, c. 557 della finanziaria 2006, che di fatto aveva bloccato la possibilità di programmare nuove assunzioni;

Dato atto:

- che la spesa del personale prevista nei documenti programmatici comprensiva degli oneri della programmazione in oggetto è compatibile con i limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
- che i documenti programmatici per il triennio 2019/2021 saranno improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;
- che l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati.



Preso atto che questa Amministrazione, per quanto evidenziato, intende procedere con la seguente programmazione: Anno 2019 - assunzione a tempo indeterminato e parziale per un massimo del 50% dell'orario d'obbligo di n. 16 unità; Biennio 2020/2021 - non si prevedono nuove assunzioni;

**RITIENE** in relazione alle proprie competenze di poter esprimere parere favorevole sulla programmazione del fabbisogno personale triennio 2019/2021, raccomandando la relativa copertura finanziaria della spesa e l'adozione del codice delle pari opportunità.

Baronissi, 23 gennaio 2019

Il Revisore unico dei Conti

dott. Amato Raffaele



---